



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1032 del 18/12/2025

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE CON LA SOCIETA' BIOCHEMICAL SRL
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI
OSTETRICIA/GINECOLOGIA - RINNOVO 2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025

preMESSo che la società Biochemical Srl, con sede a Domodossola, in Via Umberto Girola, n. 3 - Struttura privata autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, con nota acquisita al prot. arrivo ASL VCO n. 68393 del 10/10/2025 ha chiesto il rinnovo per l'anno 2026 dell'accordo contrattuale di collaborazione per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di dirigenti medici di Ostetricia/Ginecologia, rivolta ai propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un impegno massimo di 30 ore mensili;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 174 del 19/02/2025 con la quale è stata approvata e autorizzata la convenzione con la Società Biochemical Srl per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di Ostetricia/Ginecologia, per un impegno massimo di 30 ore mensili sino al 31/12/2025;

dato atto che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, con comunicazione mail del 23/10/2025, ha chiesto al Direttore della SOC Ostetricia/Ginecologia una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo della convenzione di cui trattasi per l'anno 2026;

preso atto del parere favorevole del Direttore della Struttura SOC summenzionata che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla Struttura, con comunicazione mail del 28/10/2025, ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe, per un massimo di 30 ore mensili;

dato atto che la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;

considerato che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con comunicazione mail del 26/11/2025 ha condiviso con la Società Biochemical Srl la bozza del disciplinare di convenzione con le condizioni di svolgimento dell'attività in equipe e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;

preso atto che, con nota acquisita al protocollo in arrivo ASL VCO n. 85559 del 16/12/2025, la Società Biochemical Srl ha espresso parere favorevole in merito al disciplinare di convenzione, come da allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;



PROPONE

di rinnovare, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, l'accordo convenzionale con la Società Biochemical Srl, con sede a Domodossola, in Via Umberto Girola, n. 3 - Struttura privata autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di Ostetricia/Ginecologia, rese da dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOC Ostetricia/Ginecologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti della Società Biochemical Srl solventi in forma ambulatoriale, per massimo di 30 ore mensili,

di dare atto che l'attività richiesta è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ BIOCHEMICAL SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA - RINNOVO 2026;

di dare atto, contestualmente, che il rapporto convenzionale determina un introito complessivo presunto:

DESCRIZIONE	INTROITO PRESUNTO	CONTO ECONOMICO	DENOMINAZIONE	BILANCIO ESERCIZIO
Prestazioni ostetricia/ginecologia	€ 25.000,00	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

di precisare, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate e relativamente al periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2026, l'accordo convenzionale con la Società Biochemical SRL, con sede a Domodossola, in Via Umberto Girola, n. 3 - allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di Ostetricia/Ginecologia, rese da dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOC Ostetricia/Ginecologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti della Società Biochemical Srl solventi in forma ambulatoriale, per massimo di 30 ore mensili,

2) di precisare che l'attività richiesta è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:



ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ BIOCHEMICAL SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA - RINNOVO 2026;

3) di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

DESCRIZIONE	INTROITO PRESUNTO	CONTO ECONOMICO	DENOMINAZIONE	BILANCIO ESERCIZIO
Prestazioni ostetricia/ginecologia	€ 25.000,00	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

4) di precisare, altresì, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;

5) di stabilire che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

7) di demandare la sottoscrizione del disciplinare di convenzione al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

8) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E BIOCHEMICAL SRL, AVENTE	
	SEDE LEGALE A DOMODOSSOLA, PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI	
	SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA GINECOLOGIA - <u>RINNOVO 2026</u> -	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con	
	delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.	
	E	
	la Biochemical S.R.L. P.IVA 00605830033, con sede legale a Domodossola in via Umberto	
	Girola n. 3 (nel prosieguo d'atto denominata Struttura), in possesso delle autorizzazioni	
	comunali e regionali per lo svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale non	
	convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante Amministratore Unico, Rag. Sandro	
	Tacca, domiciliato ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale della Società	
	a Responsabilità Limitata	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 - L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC <u>Ostetricia</u>	
	<u>Ginecologia</u> , a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività	
	intra moenia, ad effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe attività	
	prestazioni specialistiche di ostetricia/ginecologia per un monte ore mensile massimo pari a	
	<u>30 ore</u> , presso la sede della Struttura, utilizzando le attrezzature di proprietà della stessa.	
	ART. 2 - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:	
	- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale richiesta a	
1		

					pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno
					dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;
					- dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria
					che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa
					costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori
					dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;
					- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha
					per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.
					<u>La sede operativa</u> per lo svolgimento delle attività di ostetricia/ginecologia è a Domodossola,
					in Via Umberto Girola n. 3, e l'impegno massimo complessivo è di <u>30 ore mensili</u> .
					Nel dettaglio le prestazioni con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Struttura saranno
					le seguenti:
	Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa richiesta per prestazione	
	20	89261.0	Prima visita ginecologica (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00	
	20	8926.5	Prima visita ostetrico-ginecologica in gravidanza (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00	
	20	88.78	Ecografia ostetrica	€. 55,00	
	20	88.78.2	Ecografia ginecologica	€. 55,00	
					ART. 3 - La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente
					convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il
					modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL
					VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.
					ART. 4 - La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite
					presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo
					modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

	Art. 5 - La Struttura si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di	
	effettuazione delle prestazioni:	
	- <u>il modulo di cui all'allegato 1</u> – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo	
	dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel	
	rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,	
	nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di	
	riferimento);	
	- <u>registro presenze di cui all'allegato 2</u> (vistata dal delegato della Struttura) contenente i	
	seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore	
	mensili previste dalla convenzione, anno, mese di riferimento, data del giorno di svolgimento	
	della prestazione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, le ore svolte in quel giorno e	
	firma.	
	ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto	
	del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
	ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
	dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile, secondo i criteri di cui	
	all'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la	
	diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà	
	alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e	
	l'eventuale risarcimento del danno.	
	ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da	
	tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo	
3		

	funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	
	della Struttura stessa.	
	ART. 8 - Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la Biochemical Srl	
	dichiara:	
	- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in	
	vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.;	
	- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali	
	prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o	
	conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.	
	ART. 9 - Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari	
	del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento	
	Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le	
	disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice	
	in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento	
	ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
	4	

	adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato	
	esterno", adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la	
	propria attività o da un suo delegato.	
	ART 10 - La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2026</u> al <u>31/12/2026</u> , con	
	possibilità di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione	
	dell'ASL VCO.	
	Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da	
	trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata	
	dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali	
	ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di	
	recesso da parte dell'ASL VCO, la Biochemical Srl è tenuta a pagare tutti gli esami già	
	eseguiti.	
	<u>Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti</u>	
	<u>intercorsi saranno a norma del presente accordo.</u>	
	ART. 11 - Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o	
	all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	ART. 12 - Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi	
	del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le	
	spese di bollo sull'atto sono a carico della Biochemical Srl.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	Domodossola data_____	
	5	

	Per BIOCHEMICAL SRL	
--	---------------------	--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
--------------------------	--

	(Dr. Sandro TACCA)	
--	---------------------	--

	Omegna data	
--	-------------	--

Per L'ASL VCO	
---------------	--

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI LEGALI ED ISTITUZIONALI	
--	--

	(Dott. ssa Vittoria M. PRIOLO)	
--	---------------------------------	--

BIOCHEMICAL SRL

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ **Dr** _____

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N.	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita ostetrica (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00
	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00
	Ecografia ostetricia	€. 55,00
	Ecografia ginecologica	€. 55,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N.	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita ostetrica (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00
	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza (incluso eventuale prelievo citologico)	€. 45,00
	Ecografia ostetricia	€. 55,00
	Ecografia ginecologica	€. 55,00

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
20	89261.0	Prima visita ostetrica (incluso eventuale prelievo citologico)		€. 45,00	
20	8926.5	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza (incluso eventuale prelievo citologico)		€. 45,00	
20	88.78	Ecografia ostetrica		€. 55,00	
20	88.78.2	Ecografia ginecologica		€. 55,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale OSTETRICA/GINECOLOGIA

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

BIOCHEMICAL SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E BIOCHEMICAL SRL, AVENTE SEDE LEGALE A
DOMODOSSOLA, PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA
GINECOLOGIA - RINNOVO 2026 -**

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

NR. 30 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ANNO **MESE**

[illegible]**RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA**

DATA.....

FIRMA.....